

STUDIO LEGALE
Avv. Giovanna Sarnacchiaro
Pec: giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it
C.F. SRNGNN66P56C495J
Via Conte Orsini, 13 tel. 081/8291318
80035 – Nola (NA)

**GIOVANNA
SARNACCHIARO**

CN =
SARNACCHIARO
GIOVANNA
C = IT

AI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

ex art. 43 d.lgs. 104/2010

La sottoscritta Giovanna Sarnacchiaro avvocato difensore dei ricorrenti nel ricorso Carmine Buonanno ed altro iscritto a ruolo con il numero 9308/2022 R.G. sezione terza bis nell'interesse dei docenti:

BUONANNO	CARMINE	BNNCMN83T03I197N	B020
AMMENDOLA	MICHELE	MMNMHL75M11C129A	B020
GRILLO	ANASTASIA	GRLNTS77T69A783W	B020
DI TRIZIO	MIRCO	DTRMRC87T18H501G	B020
CIOCCA	MARCO ALBERTO	CCCMCL94T17A345R	B020

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA (RM), in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso cui sono domiciliati per legge in Via Dei Portoghesi, n. 12.

=resistente=

E nei confronti di:

Cocco Claudia domiciliata in via dei Fagiani, 3 – 09012 – Capoterra (CA)

=controinteressato=

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.

- m_pi.AOODRLA. REGISTRO DECRETI.R.0001485 del 22.09.2022 del Ministero dell'Istruzione - U.S.R. per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV - con cui è stata disposta la pubblicazione della graduatoria del concorso ordinario ex DD 499/2020 e ss.mm. ed ii. – della graduatoria B020 – Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data 22.09.2022 il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV – ha pubblicato la graduatoria della procedura ordinaria ai sensi del DD 499/2020 per la classe di concorso B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA;

i ricorrenti contestano la su indicata graduatoria che non menzionando i loro nominativi li esclude dalla immissione in ruolo, nonostante gli stessi avessero già superato le prove scritte per essere poi esclusi dalla prova orale – pratica.

Si precisa che le prove scritte del concorso ordinario sono state inondate di numerosissimi errori e per le seguenti classi di concorso:

classe di concorso A017 Turno 1, domande n. 31 e n. 32, e Turno 2, quesito n. 4 – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, visibile nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso A040, domande n. 11, n. 21 e n. 24 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda;

classe di concorso A042, domande n. 2, n. 5, n. 6, n. 10 e n. 15 – i punti delle singole prove saranno ricalcolati e ai candidati interessati dalla modifica sarà comunicato il nuovo punteggio tramite una nota motivata disponibile nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso B003, domande n. 7, n. 9 e n. 27 – il punteggio per ciascuna prova sarà ricalcolato e ai candidati interessati dalla modifica saranno dato apposito avviso con nota motivata pubblicata nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso B015, domande n. 24 e n. 29 – saranno ricalcolati i punteggi delle singole prove e ai candidati interessati sarà data comunicazione tramite nota motivata disponibile nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso ADMM, domanda recante la formulazione l'articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce – a ciascun candidato saranno assegnati due punti, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda;

classe di concorso AK55, domanda recante la formulazione Quanti erano in totale i saxofoni nel taglio mib-sib presentati da Adolphe Sax nel 1° brevetto? – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, che sarà resa disponibile nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso A060 (Turno 2), domanda n. 1 – saranno ricalcolati i punteggi di ciascuna prova, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso A060 (Turno 3), domanda recante la formulazione Se si immerge un solido avente una massa di 0,1 kg in un recipiente contenente 100 centimetri cubi di acqua, il livello di questo cresce e il volume totale del liquido più il solido immerso sale a 125 centimetri cubi. Quanto vale la densità assoluta del solido? – saranno assegnati due punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto alla domanda;

classe di concorso A059, domande n. 24 e n. 39 – per la domanda n. 24 saranno riconosciuti 2 punti a chi ha scelto l'opzione di sposta b), anch'essa giusta come la a), mentre per la domanda n. 39 è prevista la rettifica dei punteggi, con comunicazione ai candidati interessati tramite nota motivata pubblicata nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso B006, domanda n. 14 – saranno ricalcolati i punteggi, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso A008, domande n. 22 e n. 30 – saranno ricalcolati i punteggi di ciascuna prova, con comunicazione ai candidati interessati dalla modifica tramite nota motivata pubblicata nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso A037, domande n. 12 e n. 15 – i punteggi saranno ricalcolati e i

candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, che sarà resa disponibile nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso AD24, domanda n. 24 – rettifica del punteggio, con comunicazione ai candidati interessati tramite nota motivata pubblicata nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso AM56, domanda n. 37 – il punteggio sarà ricalcolato e ai candidati interessati dalla modifica saranno dato apposito avviso con nota motivata pubblicata nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

classe di concorso A055, domanda n. 31 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l'opzione a) e l'opzione b), perchè entrambe esatte;

classe di concorso AL55, domande n. 8, n. 9, n. 27 e n. 38 – per la domanda n. 8 saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, in quanto tutte le opzioni di risposta sono valide; per la domanda n.9 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l'opzione a) e l'opzione c), perchè entrambe esatte; per la domanda n. 27 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l'opzione a) e l'opzione d), perchè entrambe esatte; per la domanda n. 38 saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l'opzione c) e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato le opzioni a) e d), perchè errate;

classe di concorso AL55, domande n. 21, n. 26 e n. 34 – per le domande n. 21 e n. 26 saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l'opzione a) e l'opzione b), perchè entrambe esatte; per la domanda n. 34 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto il quesito è errato;

classe di concorso A045, domanda n. 5 (Turno 2) – saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l'opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l'opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

classe di concorso A013, domanda n. 24 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l'opzione a) e l'opzione b), perchè entrambe esatte;

classe di concorso A022, domanda n. 30 (Turno 2) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto tutte le risposte sono sbagliate;

classe di concorso A041, domanda n. 17 – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, dato che tutte le opzioni di risposta sono errate;

classe di concorso AJ55, domanda n. 10 – saranno assegnati due punti a tutti i candidati che hanno scelto l'opzione a) e l'opzione c), perchè entrambe esatte;

classe di concorso B011, domanda n. 2 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche a coloro che non hanno risposto, dato che sono errate tutte le opzioni di risposta;

classe di concorso B018, domande n. 13, n. 16 e n. 39 – per la domanda n. 13 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno selezionato l'opzione di risposta a) o b), in quanto entrambe esatte; per la domanda n. 16 sono esatte sia la risposta a) che la c), pertanto saranno assegnati 2 punti a tutti coloro che hanno scelto una delle due opzioni; per la domanda n. 39 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto il quesito è mal formulato e tutte le opzioni di risposta sono corrette;

classe di concorso AB55, domanda n. 29 – saranno assegnati due punti a coloro che hanno scelto l'opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l'opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

classe di concorso AG56, domanda n. 30 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate;

classe di concorso AM55, domanda n. 30 – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate;

classe di concorso AN56, domanda n. 7 – saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l'opzione c), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l'opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

classe di concorso AW55, domanda n. 12 – saranno riconosciuti 2 punti anche ai candidati che hanno scelto l'opzione d), anch'essa corretta come l'opzione a);

classe di concorso AB24, domanda n. 6, domanda n. 14 e domanda n. 37 (Turno 1) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto tutte le risposte per ciascuna domanda sono sbagliate;

classe di concorso AB25, domanda n. 15 (Turno 1) – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le risposte sono errate;

classe di concorso A028, domanda n. 17 (Turno 1) e domanda n. 29 (Turno 2) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le opzioni di risposta sono errate;

classe di concorso A026, domanda n. 28 – saranno riconosciuti 2 punti ai candidati che hanno scelto l'opzione d), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l'opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

classe di concorso A052, domanda n. 32 e domanda n. 39 – saranno assegnati 2 punti a tutti i candidati, anche in assenza di risposta, in quanto tutte le risposte sono errate;

classe di concorso A052, domanda n. 28 (Turno 2) e domanda n. 13 (Turno 5) – saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto non ci sono opzioni di risposta corrette;

classe di concorso A010, domanda n. 13 – saranno assegnati 2 punti ai candidati che hanno scelto l'opzione c), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l'opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

classe di concorso A01, domanda n. 12 (Turno 1) e domanda n. 13 (Turno 1) – per ciascuna domanda saranno assegnati 2 punti a tutti gli aspiranti, anche in assenza di risposta, perchè tutte le risposte sono errate;

classe di concorso A057, domanda n. 17, domanda n. 22, domanda n. 24, domanda n. 25, domanda n. 30 e domanda n. 38 – per le domande n. 17 e 38 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l'opzione c), anch'essa corretta come l'opzione a); per le domande n. 22 e 25, saranno riconosciuti 2 punti a tutti gli aspiranti che hanno scelto l'opzione b), anch'essa corretta come l'opzione a); per la domanda n. 30 saranno riconosciuti 2 punti a tutti coloro che hanno scelto l'opzione d), anch'essa corretta come l'opzione a); per la domanda n. 24 saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l'opzione b), che è quella corretta, e sottratti 2 punti a coloro che hanno selezionato l'opzione a), erroneamente caricata come corretta sulla piattaforma;

classe di concorso A027, domanda n. 15 e domanda n. 33 – per entrambi i quesiti saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto tutte le risposte sono sbagliate;

classe di concorso A022, domanda n. 1 (Turno 3) e domanda n. 31 (Turno 3) – per la domanda n. 1 saranno riconosciuti 2 punti a tutti coloro che hanno scelto l'opzione d), anch'essa corretta come l'opzione a); per la domanda n. 31 saranno riconosciuti 2 punti a tutti i candidati, compresi coloro che non hanno dato risposta, in quanto il quesito è errato;

classe di concorso A055, domanda n. 31 – saranno assegnati 2 punti a coloro che hanno scelto l'opzione b), anch'essa corretta come l'opzione a).

Si evidenzia che in tantissime correzioni apportate ai quesiti il Ministero ha riconosciuto i 2 punti a tutti i candidati ammettendo la presenza di 2 risposte corrette, ovvero riconoscendo come corrette tutte le risposte; pertanto, i ricorrenti chiedono che il Ministero valuti attentamente la possibilità di ritenere corrette entrambe le risposte per i motivi specificati nel ricorso principale.

MOTIVI DI DIRITTO

PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – TUTELA NELLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

Nell'ordinamento interno il principio del legittimo affidamento si ritiene recepito dall'art. 1 L. 241/1990 che non lo menziona espressamente ma prevede che l'attività amministrativa si svolge anche in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

Peraltro, il principio del legittimo affidamento costituisce il precipitato della rilettura del rapporto tra PA-privato. Questo, un tempo fondato sulla posizione di supremazia dell'autorità pubblica, è ora retto da criteri di parità e di leale collaborazione con i cittadini.

Tanto affermato, si spiega la duplice declinazione che il legittimo affidamento assume nel diritto interno: da un lato, esso è uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell'interesse pubblico; dall'altro, costituisce un'autonoma posizione giuridica protetta dall'ordinamento.

Nelle sue diverse dimensioni, il legittimo affidamento è, però, diversamente tutelato.

Nel suo primo significato, il legittimo affidamento dei privati funge da parametro per l'esercizio del potere discrezionale della PA.

La PA, infatti, nel perseguire i fini di interesse pubblico, deve tener conto anche degli interessi privati coinvolti e deve bilanciarli rispettando le esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Diverse sono le prescrizioni poste a garanzia di tali principi: l'onere di motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3 L. 241/1990); il limite temporale pari a diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio del provvedimento in via di autotutela (art. 21 *nonies* L. 241/1990); l'indennizzo previsto nel caso di revoca del provvedimento favorevole (art. 21 *quinquies* L. 241/1990) e nell'ipotesi di violazione del termine di conclusione del procedimento (art. 2 *bis* L. 241/1990).

Le disposizioni richiamate offrono un modello di tutela del legittimo affidamento che opera a monte della decisione della PA e prescinde dall'elemento soggettivo, dalla colpa o dalla buona fede, della PA e delle parti private (Cass., *SS.UU.*, ord. n. 8236/2020).

Nei casi richiamati, infatti, la tutela del legittimo affidamento è affidata alla verifica della mera legittimità dell'esercizio del potere discrezionale della PA. Questo intanto potrà dirsi legittimamente esercitato in quanto la PA abbia osservato le prescrizioni sopra indicate (Cass., *SS.UU.*, ord. n. 8236/2020).

Assume qui rilievo l'obbligo di motivazione del provvedimento. Questa, infatti, consente al cittadino di conoscere proprio le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione della PA e, quindi, di verificare il rispetto delle regole in esame.

Tale verifica è importante poiché la violazione delle misure poste a tutela del legittimo affidamento comporta l'illegittimità del provvedimento che potrà essere impugnato per l'annullamento innanzi al giudice amministrativo.

Il privato, inoltre, potrebbe chiedere allo stesso giudice la condanna della PA al risarcimento del danno.

Tra le misure poste a tutela del legittimo affidamento rientrano i limiti all'esercizio del **potere di autotutela decisoria** della PA, previsti dagli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* L. 24/1990.

L'art. 21 *quinquies*, ammette la **revoca** del provvedimento che risulti **inopportuno** per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per l'imprevedibile mutamento della situazione di fatto o in forza di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Tuttavia, le esigenze di tutela del legittimo affidamento impediscono la revoca per una rivalutazione dell'interesse pubblico originario dei provvedimenti di **autorizzazione** o di **attribuzione di vantaggi economici**.

Inoltre, nei casi in cui la revoca comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro **indennizzo**.

L'INTERESSE LEGITTIMO COME POSIZIONE GIURIDICA AUTONOMA

Diversa è, invece, la tutela accordata nel caso di lesione del legittimo affidamento inteso come **posizione giuridica autonoma**.

Il riconoscimento di tale posizione è connesso al **nuovo concetto di PA** che, come anticipato, agisce in condizioni di parità e di collaborazione con i privati. Da ciò si è dedotto che essa è tenuta non solo al rispetto delle regole del procedimento ma anche all'osservanza dei principi di **buona fede** e di **correttezza**, di origine civilistica (artt. 1337, 1375 e 1175 c.c.).

Per tale via, a fronte degli obblighi della PA, si giustifica non solo l'aspettativa del privato nella legittimità dell'atto amministrativo ma anche la **fiducia** che questo ripone nella **correttezza** dell'agire amministrativo.

È proprio la delusione tale fiducia, la violazione delle regole di correttezza, a rappresentare la **lesione del legittimo affidamento** come posizione giuridica autonoma.

La lesione del legittimo affidamento quale **delusione delle aspettative** del privato nella correttezza della PA si può verificare in ipotesi diverse.

È quanto avviene nel caso in cui la PA provveda, **nel rispetto** delle prescrizioni *ex artt. 21 quinquies e 21 nonies* L. 241/ 1990, al **ritiro in via di autotutela** del provvedimento favorevole dapprima concesso.

Qui, si badi, il potere di autotutela è **legittimamente esercitato** e ad essere leso è l'affidamento che il privato riponeva nella legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato in suo favore.

Una violazione analoga del legittimo affidamento è stata recentemente riconosciuta dalla Cassazione anche nelle ipotesi in cui la PA non abbia rilasciato ancora **alcun provvedimento** in favore del privato (Cass., *SS.UU.*, *ord. n. 8236/2020*).

Si tratta del caso in cui, nel corso di un procedimento, la PA abbia tenuto **comportamenti** che abbiano indotto il privato a ritenere **chiaro e inequivocabile** il rilascio del provvedimento favorevole, salvo poi assumere all'esito una **decisione negativa**.

Ebbene, qui non viene in rilievo né la lesione del termine finale né l'illegittimo esercizio del potere, ben potendo la decisione essere **legittima**. Qui ad essere leso è proprio l'affidamento legittimo del privato nella **correttezza** e nella **buona fede** della PA.

DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'obbligo di motivazione è principio generale dell'ordinamento giuridico - contenuto nell'art. 3 della L. 241/90, per tutti gli atti, ad eccezione di quelli normativi e a contenuto generale che tutte le determinazioni autoritative, compresi gli atti di alta amministrazione e, in specie, quelle che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, siano motivate.

Con l'espressione motivazione dell'atto amministrativo si vuole fare riferimento a "quella parte dell'esternazione del provvedimento in cui si enunciano i motivi" che ne hanno indotto l'emanazione, le ragioni che sono alla base dell'emanazione dell'atto

La mancanza della motivazione ovvero l'omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare l'atto costituisce, per l'appunto, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 241/90, un vizio del provvedimento che può portare al suo annullamento per violazione di legge.

L'insufficienza o l'inadeguatezza della motivazione è, invece, censurabile, di norma, per eccesso di potere in uno dei suoi profili sintomatici (carenza, insufficienza o contraddittorietà della

motivazione, vizio di sviamento del potere, travisamento dei fatti o falsità dei presupposti, disparità di trattamento, etc.).

Vero è, infatti, che la motivazione attua il principio della trasparenza e rappresenta un mezzo di conoscenza della dinamica dell'attuazione del potere amministrativo, rendendone conoscibile l'operato.

Così come è altrettanto certo che la legge stessa esalta l'efficienza e la speditezza dell'azione amministrativa, la sua semplificazione e, quindi, la tempestività delle decisioni.

Da questi presupposti ne discende come logico corollario che, nel rispetto dei principi della partecipazione e della pubblicità, vanno evitati i formalismi esagerati non utili a garantire l'imparzialità e la correttezza amministrativa e causa di intralcio e di appesantimento dell'azione pubblica.

Del pari si ritiene che non richiedano una specifica motivazione gli atti, per così dire, elementari e semplici.

La normativa in questione stabilisce che la motivazione deve contenere i "presupposti di fatto" e le "ragioni giuridiche" che sono alla base della decisione.

Occorre, però, sottolineare che i presupposti possono essere, così come le ragioni, sia di fatto sia giuridici, costituendo nel loro insieme la giustificazione del provvedimento.

Tale giustificazione, da intendere come insieme dei presupposti, deve quindi essere tenuta distinta dalla motivazione che costituisce un insieme più ampio e che comprende anche la motivazione in senso stretto, intesa cioè come l'insieme delle ragioni.

Da questa sottile distinzione scaturisce che, in caso di violazione dell'obbligo di motivazione, si ha l'invalidità dell'atto; mentre, in caso di violazione dell'obbligo di giustificazione, quale mera dichiarazione di scienza, si ha soltanto l'irregolarità dell'atto.

Nonostante un certo orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene assolto l'obbligo di motivazione relativamente agli atti nei quali erano enunciati solo i presupposti, si consiglia comunque completare il provvedimento anche con le ragioni a supporto della decisione che si intende intraprendere.

Chiarita la portata della necessità di una motivazione, si deve valutare quando essa debba considerarsi sufficiente ad adempiere i compiti che le sono stati assegnati, primo fra tutti quello di consentire una difesa, nel rispetto dell'art. 24 Cost., con piena cognizione di causa da parte del destinatario finale del provvedimento.

La sufficienza della motivazione non è sufficienza dell'enunciato motivatorio, bensì sufficienza del materiale di giustificazione o di motivazione contenuto nel procedimento. Così, devono ritenersi insufficienti quei provvedimenti con motivazioni di scarsa rilevanza qualitativa, cioè con estensione incongrua tale da non rendere adeguatamente comprensibile la ragione dell'adozione del provvedimento.

La motivazione costituisce un requisito minimo di comprensibilità e perciò la motivazione insufficiente equivale, sul piano degli effetti, alla motivazione assente.

Una volta accertata l'esistenza di una motivazione e la sua sufficienza si deve valutare la congruità di essa, intendendo, con tale espressione, la logicità del ragionamento e la capacità di non cadere in contraddizione ed in errore.

A tal fine, occorre considerare le varie tipologie di motivazione, maggiormente rilevanti, e analizzare il soddisfacimento dei requisiti di sufficienza e di congruità. La normativa in questione prevede che una delle possibili forme di motivazione possa essere quella cosiddetta *per relationem*, quella cioè in cui il requisito della necessità e della sufficienza è soddisfatto tramite il richiamo ad altri atti. La motivazione consiste, quindi, nel rinvio ad un documento di cui sono fatti propri i contenuti senza riportarne materialmente il testo. In questi casi, però, è opportuno allegare copia degli atti richiamati o, quanto meno, indicare con estrema precisione gli atti da cui risultano le ragioni della decisione che comunque devono essere accessibili ai soggetti interessati. Al riguardo si è affermato che è legittima la motivazione anche se basata su di un parere facoltativo chiesto nel corso del procedimento, pur se al di fuori della sua fase istruttoria o adottato da altra autorità non svolgente funzioni consultive e che è sufficiente la messa in disponibilità degli atti richiamati *per relationem* non necessitandone l'allegazione; che è legittimo il provvedimento anche se non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta, sempre che le stesse siano agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle diverse fasi nelle quali si articola il procedimento. La motivazione di stile è da ritenersi insufficiente in quanto non fa nessun riferimento al caso concreto e viene adottata tramite formulazioni standardizzate del tutto insignificanti sotto il profilo sostanziale. In tale ipotesi, il provvedimento adottato viene così dichiarato illegittimo perché non fornisce al destinatario alcun elemento utile per poter contrastare le affermazioni dell'ufficio.

La motivazione sommaria o generica, del ministero dell'istruzione non indicando in maniera precisa le ragioni che hanno ispirato il decreto di rettifica, si deve ritenere insufficiente. In conclusione, dunque, com'è agevole intendere da quanto sin qui sinteticamente esposto, l'obbligo di motivazione, come necessità di rendere conoscibile l'iter logico-giuridico seguito dal soggetto pubblico nell'adozione del provvedimento, può dirsi ragionevolmente soddisfatto nel momento in cui

dall'atto risulti chiaramente il perché si sia scelta una soluzione piuttosto che un'altra ovvero la ragione essenziale che giustifichi il provvedimento

ISTANZA DI SOSPENSIONE COLLEGIALE

ex art. 55 c.p.a.

Si rileva dai motivi esposti il *fumus boni iuris* per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in quanto lesivi dell'interesse legittimo dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alla prova pratica e orale del concorso ordinario ex D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 ovvero di ordinare l'attivazione di prove suppletive per la classe di concorso B020 per le prove orali e pratiche.

Il *periculum in mora* si ricava dalla recente pubblicazione della graduatoria definitiva a cui seguiranno le immissioni in ruolo per l'anno scolastico prossimo.

Il su specificato danno lavorativo derivante dalla perdita di ottenere una individuazione a tempo indeterminato è tale da configurarsi un danno grave ed irreparabile.

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente dalla mancata ammissione alla prova pratica ed orale, nessun pregiudizio subirebbero né le Amministrazioni resistenti né i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore di parte ricorrente (dovrebbero solamente, in caso di superamento della prova pratica e orale, inserirli con riserva nelle graduatorie di merito) e i secondi resterebbero in graduatoria a pieno titolo.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per i motivi dedotti, con riserva di meglio illustrarli ed altri indicarne, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Onorevole Tar del Lazio adito così provvedere:

in via cautelare: disporre la rettifica del punteggio e per l'effetto previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare all'U.S.R. per il Lazio di provvedere all'ammissione dei ricorrenti alla prova pratica ed orale per la classe di concorso B020;

in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa l'ammissione con riserva alla prova pratica ed orale o, in subordine, disporre l'annullamento del quesito n. 30 in quanto mal formulato e ritenere esatte entrambe le risposte la d) e la a);

nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed ammettere alla prova pratica ed orale nonché alla graduatoria di merito in questa sede impugnata con condanna delle amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2 del c.p.a., o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

Con vittoria delle spese in favore del legale che si dichiara distrattario.

DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il sottoscritto avvocato dichiara che ai fini del contributo unificato di cui alla legge 488/99, il ricorso che precede concerne materia soggetta al pagamento del contributo ridotto di euro 325,00.

Documenti allegati come da indice foliaro.

firmato digitalmente

Avv. Giovanna Sarnacchiaro